

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

- **Codice della proposta:** COM(2024) 139 final del 15/03/2024
- **Codice interistituzionale:** 2024/0073(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Premessa: finalità e contesto

Quadro normativo

Il 1° gennaio 2023 è partita ufficialmente la nuova programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027. La nuova PAC, al pari delle altre normative comunitarie, è stata ridefinita per poter contribuire più efficacemente all'ambiziosa agenda del Green Deal della Commissione europea e, pertanto, si è dotata di nuova "architettura verde", funzionale a massimizzare gli obiettivi climatici e ambientali che devono essere perseguiti a livello comunitario attraverso i 28 piani strategici nazionali. Per tale scopo, il regolamento (UE) 2021/2115 ha introdotto condizioni di base più elevate per il sostegno alle aziende agricole, in particolar modo attraverso un potenziamento degli obblighi di "condizionalità" che devono essere rispettati dagli agricoltori per poter accedere agli aiuti della PAC e che devono essere introdotte nei Piani Strategici dagli Stati membri, nel rispetto delle norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), indicate espressamente nell'allegato III del Regolamento.

Finalità generali

Il primo anno di attuazione della nuova PAC ha, tuttavia, evidenziato delle criticità, acuite dalla sfavorevole congiuntura tra il conflitto russo-ucraino, con la conseguente elevata instabilità dei mercati, e l'impatto del cambiamento climatico sulla redditività delle imprese agricole con eventi meteorologici avversi sempre più frequenti. Questi fattori hanno reso l'equilibrio tra sostenibilità economica e sostenibilità ambientale troppo instabile e difficilmente perseguibile nel breve termine, generando un'ondata di malcontento tra gli agricoltori.

Consapevole del difficile contesto, la Commissione ha avviato, a fronte di quanto previsto in sede di

Consiglio europeo del 1° febbraio 2024, una riflessione finalizzata ad operare adeguamenti mirati dei regolamenti sui piani strategici della PAC per affrontare alcune difficoltà nella loro attuazione, riducendo in primo luogo l'onere amministrativo che grava sugli agricoltori e definendo i settori da migliorare. La riflessione si svolge in un quadro completato da disposizioni transitorie, per l'anno di domanda 2024, che garantiscono che gli Stati membri possano applicare le modifiche prima che la Commissione le approvi.

Regolamenti, direttive e relazioni già esistenti in materia:

Per quanto di cui sopra, la proposta di regolamento in oggetto prevede di introdurre alcune modifiche alla base giuridica già esistente della PAC 2023-2027, con particolare riferimento al:

- **Regolamento 2021/2115**, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

Le modifiche interessano gli artt. 4 (modifica dei paragrafi 3 e 4), 13 (modifica del paragrafo 1 e aggiunta del 2bis), 31 (aggiunta del paragrafo 1 bis), 119 (sostituzione del paragrafo 7), 120 (aggiunta del paragrafo 2) e l'Allegato III (BCAA 5, 6, 7, 8 e 9) sulle "norme sulla condizionalità di cui all'articolo 12".

- **Regolamento 2021/2116**, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le modifiche interessano gli artt. 83 (sostituzione del paragrafo 2), 84 (aggiunta del paragrafo 4), 104 (sostituzione del punto iv) della lettera a) del secondo comma del paragrafo 1.

Elementi qualificanti ed innovativi:

La presente proposta di regolamento individua alcuni ambiti sui quali la Commissione intende intervenire tempestivamente, pur sottolineando l'opportunità di salvaguardare l'orientamento generale dell'attuale PAC e il suo ruolo a sostegno della transizione dell'agricoltura europea verso un'agricoltura sostenibile.

Le principali novità che il regolamento introduce riguardano quanto di seguito elencato.

- 1) La condizionalità rafforzata, rispetto alla quale la Commissione consentirà agli Stati Membri di prevedere, limitatamente ad alcune norme (BCAA 5, 6, 7 e 9): a) deroghe temporanee e mirate nel caso, ad esempio, di condizioni meteorologiche avverse, e b) esenzioni specifiche, basate su criteri oggettivi non discriminatori, per particolari situazioni agronomiche/colture, su specifici tipi di suolo o in caso di danneggiamento dei prati permanenti da parte di specie invasive. Inoltre, la Commissione prevede ulteriori modifiche attraverso:
 - eliminazione del (primo) requisito della BCAA 8, che destina una percentuale dei seminativi aziendali a superfici ed elementi improduttivi e prevede l'inserimento del requisito come impegno di un eco-schema, che è volontario e, pertanto, premiabile;
 - inserimento della diversificazione colturale per determinate regioni, come opzione

- alternativa, rispetto alla rotazione colturale per soddisfare la BCAA 7;
- maggiore flessibilità per gli Stati membri sulla formulazione della BCAA 6 relativa alla copertura minima del suolo nel contesto della crescente variabilità meteorologica;
 - lavorazione con aratura dei prati permanenti (BCAA 9) per ripristinarli a seguito di danni da specie invasive.

- 2) L'esenzione dai controlli e dalle sanzioni relative al rispetto delle norme (BCAA) di condizionalità per le aziende agricole con meno di 10 ettari.
- 3) La possibilità di adattare più rapidamente i Piani strategici, incrementando il numero di emendamento a due per anno, fatte salve eventuali deroghe previste dal regolamento o definite dalla Commissione ai sensi dell'art. 122.
- 4) L'introduzione di un Osservatorio sui costi di produzione, sui margini e sulle pratiche commerciali.

Per rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri e degli agricoltori già a partire dall'anno di domanda 2024, la Commissione propone che le modifiche di cui ai punti 1) e 2) si applichino retroattivamente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Trattandosi di legislazione europea sull'argomento già in vigore (si tratta di una modifica), la proposta di regolamento rispetta il principio di attribuzione.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, dal momento che il regolamento modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, che si basano principalmente su tale base giuridica.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) in quanto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che la competenza in materia di agricoltura sia condivisa tra l'Unione e gli Stati membri.

L'Unione esercita la sua competenza adottando vari atti legislativi, definendo e attuando in questo modo la PAC dell'UE, come previsto agli articoli da 38 a 44 TFUE. I regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116 fanno parte del quadro legislativo della PAC. Al fine di alleviare determinate difficoltà, semplificare e alleggerire gli oneri a carico degli agricoltori è necessario modificare tali regolamenti, il che può avvenire solo a livello dell'UE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto modifica i regolamenti vigenti soltanto nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi enunciati.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, in quanto interviene in un quadro geopolitico particolarmente instabile e in un contesto meteorologico complesso, dove gli agricoltori si trovano ad affrontare una serie eccezionale di difficoltà ed incertezze, collegate al numero crescente di eventi meteorologici estremi, che negli ultimi anni, hanno inciso sulla produzione e hanno determinato forti ripercussioni sull'esecuzione e sul calendario delle normali pratiche agronomiche.

In particolare, si valutano positivamente le proposte di modifica del regolamento (UE) n. 2021/2116 relative all'eliminazione dei controlli e delle sanzioni sulle superfici delle aziende con un'estensione non superiore ai 10 ettari, unitamente all'esclusione in ogni caso dai controlli della condizionalità 2014-2022 (nel caso di violazione della nuova condizionalità) delle superfici sottoposte ad interventi della precedente programmazione e facenti parte di aziende che percepiscono al contempo pagamenti della corrente programmazione. Tali proposte, infatti, consentono di alleggerire le piccole imprese e di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle AdG nazionali e regionali per la gestione ed esecuzione dei controlli sui beneficiari.

Incontrano l'approvazione di questa Amministrazione anche le già citate proposte di disposizioni transitorie per l'anno di domanda 2024 che garantiscono che le modifiche introdotte col presente regolamento non sono soggette all'approvazione della Commissione Europea, producendo in tal modo effetti giuridici prima ancora dell'approvazione da parte della Commissione.

L'eliminazione del primo requisito della BCAA 8 dal perimetro della condizionalità per divenire oggetto di premialità in ambito di ecoschemi volontari, unitamente all'introduzione della diversificazione colturale nella BCAA 7, in alternativa alla rotazione colturale, semplificano gli adempimenti che devono essere rispettati dagli agricoltori.

Le BCAA 5, 6 e 7, sempre ricomprese nell'ambito della condizionalità rafforzata, sarebbero alleggerite da una serie di esenzioni definite dagli SM che tengono in debita considerazione che i fattori condizionanti l'efficacia della norma, in termini di protezione del suolo, sono molteplici; pertanto, porre vincoli, come restrizioni sulla lavorazione del terreno o periodi per la semina, potrebbe avere un impatto negativo su determinati suoli o determinate colture, con il rischio addirittura di andare contro l'obiettivo di protezione del suolo. C'è, quindi, la consapevolezza della Commissione che tali obblighi possano essere sproporzionati rispetto all'effettivo contributo al raggiungimento dell'obiettivo della norma.

In aggiunta, la proposta di regolamento nella versione ultima (COM(2024) 139 final) introduce la modifica anche della BCAA 9, in considerazione del fatto che i prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale possano necessitare di deroghe per interventi di ripristino degli habitat, quali ad esempio le arature, in caso di danneggiamento di tali superfici ad opera di predatori o specie invasive.

È, inoltre, positiva la tempestività con cui la Commissione intende adottare i necessari adeguamenti dei regolamenti dei piani strategici nazionali, salvo tuttavia risoluzione di alcune criticità evidenziate nel paragrafo "2. Conformità del progetto all'interesse nazionale".

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le modifiche alla PAC proposte dalla Commissione avviano un percorso di semplificazione e riduzione di alcuni obblighi che pesano sulle aziende agricole, oltre fornire una maggiore flessibilità per gli Stati Membri (SM), in linea con le richieste avanzate dagli stessi Stati membri e in risposta alle preoccupazioni crescenti manifestate dagli agricoltori.

Tuttavia, alcune proposte sembrano rispondere solo parzialmente all'urgenza di intervenire sulla PAC.

a. Proposta di semplificazione amministrativa per le PA (modifiche al Piano strategico nazionale). La gestione del primo anno del Piano Strategico della Pac, ha evidenziato che occorre ridurre gli ambiti tematici per i quali è necessaria la Decisione della Commissione europea per approvare un emendamento e allo stesso tempo il conseguente aumento degli ambiti tematici per i quali gli SM possono usare la procedura della notifica. L'incremento del numero delle richieste di emendamenti annuali (da 1 a 2), fatte salve eventuali deroghe previste dal regolamento o definite dalla Commissione ai sensi dell'art. 122, che viene proposta dal regolamento come misura di semplificazione, potrebbe, al contrario, rivelarsi deleteria per gli SM regionalizzati aggravando il lavoro dell'Autorità di gestione nazionale e della Commissione stessa in ragione delle continue richieste di modifica.

b. Proposte di semplificazione indiretta con ridefinizione delle BCAA. Le BCAA che la Commissione attenziona con le modifiche sono le numero 5, 6, 7, 8 e 9. Diversamente da quanto auspicato, ossia di una semplificazione delle regole di condizionalità con eliminazione di quegli obblighi che risultano più gravosi da rispettare per i beneficiari, la Commissione consente agli Stati Membri di eliminare dall'obbligatorietà soltanto il primo requisito della BCAA 8 e di inserirlo in un eco-schema avente i terreni lasciati a riposo come impegno volontario, quindi premiabile. Sarebbe auspicabile che la possibilità di fare ecoschemi fosse estesa anche alle BCAA 6 e 7. Inoltre, appare problematica l'applicazione delle modifiche alla **BCAA 8**, alla luce della tempistica a disposizione degli agricoltori per modificare i piani colturali e per l'accavallamento con le deroghe apportate per l'anno di domanda 2024 con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/587.

Per la **BCAA 5**, l'articolato propone che insieme alle BCAA 6 e 7, questa sia oggetto di esenzioni specifiche, quindi parziali, connesse a problemi specifici nell'applicazione e limitate temporalmente, nel caso in cui le condizioni meteorologiche in determinate zone colpite impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di essere conformi oppure laddove l'osservanza della norma non possa esercitare un effetto positivo (ad esempio, il divieto di fresatura nei terreni sabbiosi, altamente incoerenti). L'applicazione di deroghe parziali, debitamente giustificate, limitate temporalmente e spazialmente è estremamente complessa e non può essere gestita dall'Autorità di gestione nazionale ma dalle Regioni/Province Autonome). Si condivide, tuttavia, tale proposta, sebbene di difficile applicazione da attuarsi localmente.

Per la **BCAA 6**, l'articolato propone di modificare il titolo della norma nell'Allegato III, e la

relativa nota, prevedendo che siano gli SM a definire il periodo più sensibile nel quale assicurare la copertura minima del suolo e rendendo ammissibile che tale periodo sia di breve durata in considerazione del breve periodo vegetativo derivante dalla durata e dalla severità del periodo invernale nelle Regioni interessate. Ciò esclude, innanzitutto, per l'Italia, la necessità di introdurre un periodo di fermo estivo delle lavorazioni, come era stato richiesto dalla Commissione in fase di approvazione del PSP. Per quanto concerne la BCAA 7, invece, la semplificazione più importante sembra essere l'eliminazione dell'arco temporale che imponeva il cambio di coltura sulla parcella "almeno una volta l'anno". Tale semplificazione non dovrebbe comportare impatti sulla formulazione degli schemi ambientali che su di essa poggiano perché, ad esempio, l'eco-schema 4 rispetta uno schema di rotazione prevedendo, entro un biennio, l'avvicendamento di una coltura sfruttante e una coltura da rinnovo e premia tale alternanza che rinnova la fertilità del suolo, limitando la specializzazione dei patogeni e dei fitofagi.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Si formulano di seguito alcune modifiche ritenute necessarie al fine di dare concreta risposta alle necessità di semplificazione della gestione ed attuazione dei Piani strategici nazionali.

- 1. Previsione di aumento del numero di volte che uno SM può modificare il proprio Piano strategico PAC:** la proposta di per sé non è risolutiva se non accompagnata ad una radicale semplificazione dei contenuti oggetto di emendamento (da approvarsi con successiva procedura ordinaria tramite Decisione, art. 119.1-8 del Reg. (Ue) 2115/2021) ampliando e rafforzando i contenuti che possono, invece, essere oggetto di modifica tramite la procedura della notifica (art. 119.9 del Reg. Ue 2115/2021). Al riguardo si rappresenta che la procedura ordinaria dovrebbe interessare solo i casi nei quali lo SM cambiasse radicalmente la programmazione finanziaria e strategica degli interventi (ad esempio spostamento annuale di oltre il 5% del budget FEASR tra un intervento e l'altro – da investimenti ad Aree con vincoli naturali, adattamento annuale di oltre il 5% della quantificazione dello specifico indicatore di risultato). In tutti gli altri casi di modifiche finanziarie e di indicatori di risultato annuali sottosoglia (il 5%) e per tutte le possibili modifiche afferenti alle ventilazioni finanziarie dei tipi di interventi, degli importi unitari, degli indicatori di prodotto e la descrizione letterarie degli interventi, le stesse dovrebbero essere sottoposte a modifica tranne la procedura semplificata della notifica. Infine, l'Italia dovrebbe rappresentare nuovamente alla Commissione Europea, la necessità di alleggerire i contenuti letterari degli interventi (in particolare dello sviluppo rurale in caso di interventi regionalizzati) e la rapida finalizzazione del documento "CSP need to know" annunciato dai Servizi della DG Agri nel Gruppo esperti della Pac.
- 2. Sebbene all'articolo 120 sia aggiunto il seguente paragrafo "Il paragrafo 1 non si applica alle modifiche degli atti legislativi elencati nell'allegato XIII che entrano in vigore dopo il 31 dicembre 2025.", rimane auspicabile l'eliminazione dell'art.120 del Reg. 2021/2115 al fine di evitare che nel periodo tra l'entrata in vigore di queste modifiche ed il 31 dicembre**

2025, possano essere imposti nuovi obblighi agli agricoltori; infatti, pur se nel 2023 l'articolo 120 non ha dato problemi applicativi, in futuro, nel lasso di tempo citato, il peso dell'articolo 120 potrebbe essere molto importante (si pensi ai possibili numerosi adeguamenti che si prefigurerebbero alla entrata in vigore del regolamento sul ripristino della Natura).

3. Per quanto concerne la **BCAA 7**, il titolo della norma, come modificato dalla proposta di regolamento, consente agli SM di rendere possibile, in talune regioni, l'assolvimento della norma con la diversificazione colturale, in sostituzione della rotazione colturale, secondo lo schema che era previsto dal greening. Tuttavia, se l'obiettivo è effettivamente quello di lasciare all'agricoltore la scelta tra rotazione e diversificazione, occorrerebbe eliminare dalla nota dell'allegato III, il periodo seguente: "Sulla base della diversità dei metodi di produzione e delle condizioni agro-climatiche, gli Stati membri possono autorizzare in determinate regioni/aree altre pratiche di rotazione colturale rafforzata con leguminose o di diversificazione delle coltura (...)", in quanto sottintende che lo SM, soltanto per le regioni interessate, fornisca una giustificazione del ricorso alla diversificazione colturale anziché della rotazione. Ciò contrasta, infatti, con l'obiettivo di semplificazione e di fornire agli agricoltori delle soluzioni alternative che gli consentano comunque di perseguire gli obiettivi della norma.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La presente proposta, ad eccezione dell'esenzione dai controlli e dalle sanzioni per le aziende agricole estese meno di 10 ettari, non ha incidenza sul bilancio in termini di nuovi costi, nuove risorse e maggiore copertura finanziaria a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale.

Diverso è il caso dell'esenzione dai controlli, dove questo si traduce in minore costi per l'organismo di controllo e conseguentemente per il bilancio nazionale.

Comunque, si ritiene opportuno evidenziare che, per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sui bilanci nazionale/europeo, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Gli effetti in termini di semplificazione che potrebbe comportare la proposta di semplificazione amministrativa per le Pubbliche Amministrazioni coinvolte (modifiche al Piano strategico nazionale), cioè l'incremento del numero delle richieste di emendamenti annuali (da 1 a 2) che viene proposta dal regolamento come misura di semplificazione, potrebbe, al contrario, rivelarsi deleteria per gli SM regionalizzati aggravando il lavoro dell'Autorità di gestione nazionale e della Commissione stessa in ragione delle continue richieste di modifica ed introdurre elementi di criticità. Come anticipato, l'esperienza gestionale del primo anno del PSP ha evidenziato che, piuttosto, occorrerebbe ridurre gli ambiti tematici per i quali è necessaria la Decisione della Commissione europea per approvare un emendamento e allo stesso tempo il conseguente

aumento degli ambiti tematici per i quali gli SM possono usare la procedura della notifica. Nel senso prospettato necessiterebbe un adeguamento della proposta.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma incide sulle competenze regionali per la parte relativa all'adattamento delle BCAA 5, 6, 7 e 9; questo accade sia a proposito delle esenzioni specifiche, quindi parziali, connesse a problemi specifici nell'applicazione e limitate temporalmente che a proposito di quelle aree dove l'osservanza della norma non possa esercitare un effetto positivo (ad esempio, il divieto di fresatura nei terreni sabbiosi, altamente incoerenti). Anche l'applicazione di deroghe parziali, come detto, è estremamente complessa e va gestita anch'essa dalle Regioni/Province Autonome. La relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La presente proposta, ad eccezione dell'esenzione dai controlli e dalle sanzioni per le aziende agricole estese meno di 10 ettari, non ha effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione trattasi, per quanto riguarda i costi di adeguamento e gli effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa. L'esenzione dai controlli e dalle sanzioni si traduce in minori oneri per il bilancio nazionale.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si segnala un potenziale effetto positivo sulle attività dei cittadini ed in particolare delle imprese, con particolare riferimento alle proposte relative alle BCAA 5, 6, 7, 8 e 9 alle proposte di esenzione dai controlli, poiché la loro attuazione consentirebbe un abbassamento dei costi e degli oneri non solo finanziari, sia dal lato della Pubblica Amministrazione che dal lato delle imprese agricole.

Altro

Sarebbe opportuno coinvolgere le Regioni e Province Autonome (per il tramite Conferenza delle regioni e del relativo coordinamento Agricoltura) cui spetta l'attuazione di taluni aspetti.

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

- **Codice della proposta:** COM(2024) 139 final del 15/03/2024
- **Codice interistituzionale:** 2024/0073(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>L'articolo 1 paragrafo (2) stabilisce che "l'articolo 13 è così modificato: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri stabiliscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma BCAA indicata nell'allegato III, in linea con il principale obiettivo delle</p>	<p>DM n. 147385 del 9 marzo 2023, come modificato dal DM n. 101344 del 29 febbraio 2024.</p>	<p>A proposito di quanto segue è necessario il coinvolgimento delle Regioni/Province autonome, nonché la modifica del DM n. 147385 del 9 marzo 2023, come modificato dal DM n. 101344 del 29 febbraio 2024.</p> <p>A proposito dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), la COM introduce due diverse tipologie di flessibilità per gli Stati Membri nella gestione dei requisiti di condizionalità:</p> <p>(a) <u>deroghe temporanee e mirate sui requisiti di condizionalità</u>, sulla base</p>

<p>norme di cui a tale allegato. Nel definire tali norme, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, dei metodi colturali in uso, delle pratiche agronomiche, delle dimensioni e delle strutture aziendali, dell'uso del suolo, e delle specificità delle regioni ultraperiferiche.</p> <p>Nel definire le norme BCAA 5, 6, 7 o 9 elencate nell'allegato III, gli Stati membri possono stabilire esenzioni specifiche dai requisiti di tali norme. Le esenzioni specifiche dalle norme BCAA 5, 6, 7 o 9 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, ad esempio a causa di specie invasive, e sono limitate in termini di zona di copertura. Le esenzioni specifiche sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali norme e non ostacolano in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme agli obiettivi principali elencati nell'allegato III.";</p> <p>(b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:</p> <p>"2 bis. Nell'attuare le norme minime definite a norma dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee a requisiti quali limiti di tempo e periodi stabiliti in tali norme in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di conformarsi a tali requisiti in un determinato anno. Tali deroghe temporanee sono</p>		<p>delle condizioni meteorologiche imprevedibili. A tal riguardo, la COM precisa che, "ai fini della completezza del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione, il monitoraggio e la valutazione", ogni SM dovrà informarla una volta all'anno sull'attuazione di tali deroghe, attraverso presumibilmente lo strumento dell'APR. (vedi considerandum 8)</p> <p>(b) <u>esenzioni specifiche</u> dalle BCAA 5, 6, 7 e 9, qualora i requisiti siano in contrasto con gli obiettivi, ad esempio a causa di situazioni agronomiche particolari per determinate colture in tipi di suolo e condizioni pedoclimatiche specifici o a causa di danni ai prati permanenti, dovuti ad esempio a predatori o specie invasive. (vedi considerandum 7)</p>
---	--	---

<p>limitate, nel loro campo di applicazione, ad agricoltori e altri beneficiari o zone colpiti dalle condizioni meteorologiche e sono applicate dagli Stati membri solo per il periodo strettamente necessario.";</p>		
<p>Articolo 2</p> <p>Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116</p> <p>Il regolamento (UE) 2021/2116 è così modificato:</p> <p>(1) all'articolo 83, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>"2. In deroga al paragrafo 1, gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, sono esentati dai controlli nell'ambito del sistema istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo.";</p> <p>(2) all'articolo 84 è aggiunto il paragrafo seguente:</p> <p>"4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3 e all'articolo 85, gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, sono esentati dalle sanzioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 e all'articolo 85.";</p>	<p>DM n. 410739 del 4 agosto 2023.</p>	<p>Grazie all'esenzione da controlli e dalle sanzioni delle aziende di dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, c'è una riduzione dei costi che AGEA sostiene per i controlli. Infine, c'è una necessità di intervenire in modifica sul DM n. 410739 del 4 agosto 2023.</p>
<p>[Articolo 3</p> <p>Disposizioni transitorie</p> <p>(1) In deroga all'articolo 119, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115,</p>	<p>Piano Strategico della PAC (PSP), inizialmente approvato dai servizi della Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final</p>	<p>Ai sensi delle "Disposizioni transitorie" introdotte dall'articolo 3, le modifiche introdotte col presente regolamento non sono soggette</p>

<p>la data di entrata in vigore delle modifiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA presentate dagli Stati membri alla Commissione per approvazione a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, di tale regolamento in relazione all'anno di domanda 2024 per quanto riguarda gli elementi di cui all'articolo 1, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del presente regolamento, non è soggetta all'approvazione della Commissione.</p> <p>(2) In deroga all'articolo 119, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono decidere, per l'anno di domanda 2024, che le modifiche dei piani strategici della PAC relative a elementi di cui all'articolo 1, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del presente regolamento producano effetti giuridici prima della loro approvazione da parte della Commissione. In relazione all'elemento di cui all'articolo 1, paragrafo 6, lettera c), del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare una siffatta decisione soltanto nel caso in cui richiedano, in relazione all'anno di domanda 2024, di attuare regimi comprendenti pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio, sui seminativi, di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115. Nell'adottare tale decisione, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare il principio della certezza del diritto, il principio di non</p>	<p>del 2 dicembre 2022 e da ultimo emendato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023.</p>	<p>all'approvazione della Commissione: in altre parole, gli Stati membri possono decidere, per l'anno di domanda 2024, che le modifiche dei piani strategici della PAC relative a elementi di cui all'articolo 1, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del presente regolamento producano effetti giuridici prima della loro approvazione da parte della Commissione.</p>
---	---	---

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

<p>discriminazione e la tutela del legittimo affidamento degli agricoltori e degli altri beneficiari e affinché si tenga conto della necessità degli agricoltori e degli altri beneficiari di disporre di tempo sufficiente per conformarsi alle modifiche.]</p>		